

A che punto è l'applicazione del DL 518?

## Copyright: aspettando la resa dei conti

*A dieci mesi dall'emanazione del decreto legislativo sulla protezione del software, alcuni nodi vengono al pettine. E il regolamento per la SIAE è in ritardo*

*di Manlio Cammarata*

«Alla Società Italiana degli Autori ed Editori è affidata... la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi». Così recita l'articolo 6 del Decreto legislativo N. 518 del 29 dicembre 1992, che ha stabilito le norme per la tutela dei diritti degli autori del software. E l'articolo 12, primo comma, dice: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe». Il DL 518 è entrato in vigore il 15 gennaio di quest'anno e quindi il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 15 luglio. Siamo alla metà di ottobre e il regolamento ancora non c'è.

Per la verità la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preparato una proposta di regolamento, di fatto elaborata dalla stessa SIAE, e l'ha inviata al Consiglio di Stato per il necessario parere. E il Consiglio di Stato ha respinto il fascicolo al mittente con una serie di osservazioni, la più importante delle quali riguarda proprio il registro del software, così come è previsto dall'articolo 6. Che cosa ha osservato il Consiglio di Stato? Quello di cui si erano accorti tutti, tranne il legislatore, fin dal primo momento: che un registro così non serve a nulla. Infatti chiunque potrebbe chiedere la registrazione di un software inesistente, e in seguito rivendicare la paternità di un qualsiasi programma simile, immesso successivamente sul mercato. È evidente che deve essere depositato pres-

so la SIAE anche il codice del programma del quale viene richiesta la registrazione (su questo problema si è soffermato Luciano Russi, consulente della SIAE, nell'intervista pubblicato in Informatica & Diritto sul n. 131 di MCmicrocomputer).

E qui abbandoniamo l'argomento, perché una delle prime regole del giornalismo è che un cane che morde un uomo non è una notizia, mentre un uomo che morde un cane lo è. Che il governo italiano ritardi l'emanazione di una norma rientra nella prima ipotesi.

### **Pirati in manette e lettere anonime**

Duecentoquarantamila floppy disk duplicati illegalmente sequestrati in un colpo solo, otto persone denunciate alla magistratura: questo il bilancio di un'operazione condotta l'estate scorsa dal nucleo operativo dei Carabinieri di Firenze, guidati dal maggiore Mariano Angioni. Quella compiuta dai militari del «Centro di teletrattamento elettronico» è la più importante, ma non la prima, azione di polizia giudiziaria contro i pirati del software. Pochi giorni prima la Guardia di Finanza di Torino aveva troncato l'attività di un personaggio che vendeva programmi pirata per corrispondenza, con tanto di catalogo spedito via fax o su dischetto. Più di ventimila i floppy sequestrati, con materiale tratto da un BBS svedese.

Due azioni importanti, due notizie che dovrebbero far riflettere i molti che, sembra, continuano nel lucroso commercio di software copiato illegalmente su vasta scala. È un fenomeno che prima o poi dovrà cessare, anche se è difficile immaginare la totale scomparsa dei programmi irregolari.

Su un altro fronte, quello del software duplicato abusivamente negli uffici,

si registra invece un rallentamento della corsa alla regolarizzazione registrata nei primi mesi dell'anno, dopo le prime voci di irruzioni delle Fiamme Gialle in diverse organizzazioni pubbliche e private. È un fenomeno preoccupante, perché i sono sempre più fondati i sospetti che siano ancora molte le organizzazioni non in regola, come dimostrerebbero alcune «voci di corridoio» raccolte negli ambienti dei produttori e distributori di software. Secondo queste voci, in tempi recenti sarebbero pervenuti ai produttori di software e alle loro associazioni fax e lettere con denunce anonime, relative alla presenza di grandi quantità di programmi duplicati abusivamente in diversi uffici della pubblica amministrazione. In via ufficiale la notizia non è stata confermata né smentita: denunce anonime, è stato detto, non possono essere prese in considerazione. In realtà sembra che in qualche amministrazione il problema del software abusivo sia stato risolto con uno scaricabarile intollerabile: circolari interne avrebbero stabilito che il responsabile del software è l'utente del singolo computer. Come se fosse il tastierista o l'impiegato, quello che decide quale software deve essere installato, e potesse procedere all'acquisto! È chiaro che gli interessati non hanno molte strade per difendersi, al di là delle denunce anonime.

Va detto però che per la magistratura anche queste informazioni possono costituire «notitia criminis», cioè possono essere il punto di partenza per un'indagine giudiziaria, purché presentino requisiti minimi di «indagabilità». E quindi i destinatari di queste informazioni anonime dovrebbero trasmettere il materiale ricevuto ai giudici, affinché questi possano valutare l'opportunità di aprire un'inchiesta. Comunque, va ricordato, si tratta solo di voci non confermate, anche se appaiono molto verosimili.

**Chi è il responsabile?**

Tutto questo mette in evidenza un problema non secondario che non abbiamo ancora affrontato in questi articoli sulla protezione del software. Chi è il responsabile del software in un'azienda o in una pubblica amministrazione?

Una premessa è necessaria: il dirigente di un CED, o al limite l'utilizzatore di un singolo PC o workstation, può non essere anche il responsabile di fronte alla legge, sia sul piano civile, sia su quello penale. Inoltre la situazione presenta qualche differenza tra le aziende private e le pubbliche amministrazioni.

Nel caso di una struttura privata, di fronte alla legge è responsabile sul piano civile il titolare, nel caso di una ditta individuale; nel caso di una società di capitali è l'amministratore, unico o delegato, al quale l'assemblea dei soci o lo statuto hanno conferito il compito di rappresentanza legale della società stessa. È questo che deve comparire davanti al giudice, anche se poi l'eventuale risarcimento del danno è a carico della società. Sul piano penale invece la responsabilità è personale: può essere punito solo chi ha materialmente commesso il reato (non si può imprigionare un'azienda!), ed è quindi punibile il rappresentante legale, se non dimostra di aver messo in atto tutte le misure necessarie

ad evitare che il reato fosse commesso, e che quindi il colpevole è un altro.

Nella pubblica amministrazione l'identificazione del responsabile legale avviene invece sulla base delle norme che regolano l'attività del singolo ufficio o unità operativa, e varia quindi a seconda delle diverse situazioni. Regolamenti interni possono determinare la responsabilità di singole persone per determinate attività. In generale però si può dire che il responsabile «di default» per quanto riguarda il software è il titolare della struttura che è incaricata degli acquisti, o il dirigente dell'ufficio stesso, se è anche responsabile di questa attività. Rimane la responsabilità di ogni singolo impiegato, solo nel caso che abbia autonomamente commesso la violazione, cioè se di sua iniziativa abbia installato sul suo PC un programma di provenienza irregolare, sia che si tratti di un prodotto per l'attività dell'ufficio, sia che si tratti di un videogioco o di un programma per uso personale. Ma se in un ufficio ci sono cinque, dieci o cinquanta PC che devono lavorare con lo stesso programma, ed è stata acquistata una sola licenza, certo nessuna responsabilità può essere addebitata ai singoli operatori.

Resta solo un particolare, che può coinvolgere gli addetti ai PC o alle workstation: l'utilizzo di copie di un software in numero inferiore alle licenze configurate, secondo l'opinione più accreditata, lo «scopo di lucro» previsto dal DL 518, ed è quindi un reato. Chi viene a cono-

scenza di un reato, in questo caso l'operatore che sa di usare la copia abusiva di un programma, deve denunciare il fatto. In caso contrario potrebbe configurarsi il reato di favoreggiamento. La situazione, come si vede, è molto delicata, e quindi non stupisce la notizia di rivelazioni anonime. È difficile immaginare gli impiegati di una pubblica amministrazione che vanno a denunciare i dirigenti per utilizzo abusivo di software, ed è anche difficile immaginare le Fiamme Gialle che irrompono negli uffici di un ministero e si mettono a perquisire i computer a caccia di programmi senza licenza...

**Che cosa fare**

È dunque opportuno che in ogni organizzazione, pubblica o privata, che voglia agire correttamente, venga formalmente nominato un responsabile del software. Ci riferiamo qui soprattutto alla responsabilità interna, organizzativa, perché le responsabilità legali dei rappresentanti delle società o dei dirigenti degli uffici sono stabilite per legge o per regolamento e non rientrano nei limiti di questi articoli.

Quali sono dunque i compiti di un responsabile del software? Cerchiamo di rispondere, tenendo d'occhio un opuscolo edito da BSA e Assoft, le due organizzazioni dei produttori e distributori di software, che si intitola «Guida per i dirigenti - Le responsabilità nell'utilizzo del software».

GUIDA PER DIRIGENTI

LA RESPONSABILITÀ NELL'UTILIZZO DEL SOFTWARE

### LE AZIENDE E IL SOFTWARE

È essenziale chiarire che oggi il software è strumento che consente di raggiungere i migliori risultati nell'utilizzo dell'hardware. Conseguenza: gli obiettivi raggiunti da un'azienda tendono a dipendere decisamente dalla qualità dei programmi usati e dal modo in cui il personale opera con tali programmi. È un vero strumento di uso comune e si trova più o meno su le scrivanie perché, attraverso programmi di facile ed efficace utilizzo, permette all'utente di operare in modo autonomo. I programmi software a sono appannaggio esclusivo perché risultano tutti e generalmente sono estremamente studiati, pensati per personal computer e vanno ad essere installati per il sviluppo di un proprio software. Dichiaro che una piccola bustola contiene programmi software che possono immediatamente caricare ed utilizzare. Questi sono accompagnati da manuali di istruzioni, programmi di testo tecnico e versioni di aggiornamento dei programmi. In originale sono appoggiati, sicuri e senza rischi, manuali e il materiale correlato, fotocopia all'utente per un utilizzo efficace del proprio computer. Non sono autorizzate le copie, né il ristampare o l'uso di un prodotto senza pagare il corrispettivo. I dischetti sono sufficienti programmi commerciali per personal computer. Investirete i paranchi milioni di dollari la parte per il produttore. Questi programmi sono il risultato di sforzi di sviluppatori professionisti.

Le richieste degli utenti legittimi, è stata rimessa la mano ai mezzi tecnici che permettono la copiatura non-level dischetti, per la loro stessa natura, possono facilmente e velocemente. Approfondito di questa che duplicano software usando ogni unità di disco e si distribuiscono perché per milioni di dollari i prezzi del software non sono gli unici. Le copie non autorizzate dei programmi, la senza commerciale, sono i diritti che si ottiene copiare non autorizzato di software.

Il diritto di prima vendita, adozione la propria società, oltre a i responsabilità legali derivanti da tale azione. Ogni società o ente (o prodotti) fissati utilizzati senza corrispettivo potrebbe invocare i propri diritti come i produttori di software. La violazione della legge sul diritto d'autore comporta misure inasprite per combattere, e a alcuni paesi tali misure sono state rafforzate. Effettuare copie non autorizzate di programmi, può determinare gravi conseguenze anche per la più prestigiosa delle aziende: imbarazzi, processi, multe che, periodicamente, in alcuni casi, possono essere di carattere penale. Dal 1° gennaio 1983 l'Italia ha ratificato la Direttiva CEE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratori. Il software è ora tutelato e base alla legge sul diritto d'autore che prevede anche condanne penali per trasgressori.

### MISURE PER UN UTILIZZO RESPONSABILE DEL SOFTWARE

Ovvero sono i vantaggi dell'uso di programmi originali, così come richiesti sono i rischi e i costi legati alla duplicazione non autorizzata di copie non autorizzate di software. Tuttavia non risulta molto complessa responsabilità e pensare all'utilizzo del software. Ogni azienda deve semplicemente (ricordare costantemente e diffondere il proprio impegno ad utilizzare solamente programmi originali e chiarire che la duplicazione non autorizzata di programmi costituisce una grave infamia all'ufficio dell'azienda stessa. Sottoscrivere e diffondere il Codice Etico del Software include in questa guida, appare una analogia dichiarazione che attesti l'impegno in questo senso dell'azienda, prima di diffondere in molti paesi, rappresenta un ottimo punto di partenza.

Allo stesso tempo è egualmente importante:

- tenere software originali. Ciò significa programmi adeguatamente aggiornati, per ricominciare alle esigenze soddisfacenti e modo tempestivo;
- impedire l'uso di copie non autorizzate. Ciò significa controllare che i programmi vengono utilizzati in modo corretto ed eseguire verifiche esterne per scoprire copie non autorizzate.

**Sottolineare i rischi di software facendo programmi originali**

Valutare le esigenze aziendali di software. Scegliendo personalmente migliori prezzi, singoli dipendenti, determinati il tipo di software di cui essi necessitano per aumentare la produttività dei loro personal computer. Questa guida contiene suggerimenti per verificare il livello di responsabilità in materia di software, e un modulo campione per l'indagine.

● Individuare il software appropriato per ogni personal computer. In base alle verifiche di responsabilità interna e alle esigenze operative dell'azienda, accertare il tipo di software più adeguato ad ogni computer aziendale. Un "profilo" del software comprende un elenco di sistemi operativi, word processor, fogli elettronici e data base. Spesso tale profilo può includere anche programmi per CAD/CAM, così come programmi di grafica, di comunicazione e linguaggi di programmazione.

● Impiegare l'azienda a tenere programmi originali per soddisfare i requisiti di tutti i computer di cui è dotata. Accertarsi che l'azienda acquisti una gamma completa di software originale, senza programmi penalmente autorizzati da licenza o dal termine di acquisto, in quantità proporzionale al numero di computer in uso. Questa quantità dovrebbe soddisfare complessivamente i requisiti di ogni computer.

● Fissare budget relativi non solo per l'hardware ma anche per la dotazione software. Una delle maggiori mode è infatti

### ATTUARE IL RISPETTO DELLE NORME, AFFINCHÉ GLI UTENTI UTILIZZINO PROGRAMMI E NON COPIE

Impedire la diffusione del software non autorizzato all'interno della sede. Sottolineare le esigenze dell'azienda con programmi adottati in modo legale e il mezzo più efficace per prevenire il ricorso a copie non autorizzate.

● Diffondere la conoscenza dell'impegno aziendale nei confronti del software legale. Sottoscrivere il Codice Etico del Software, e una dichiarazione analogica a pubblicizzandolo all'interno e all'esterno dell'azienda. Distribuire a personale un memorandum a indicare un avviso ai signi computer nel quale si dichiara la linea seguita dall'azienda riguardante l'uso del software e le conseguenze della sua violazione. Chiedere ai singoli utenti di firmare una dichiarazione di riconoscimento di tale linea di condotta. In questa guida sono inclusi un esempio di memorandum, di dichiarazione di riconoscimento e di un avviso.

● Analizzare gli acquisti di software in un apposito registro software. Un registro per il software, simile al campione presentato in questa guida, può costituire un punto di riferimento non solo per la programmazione dell'uso dei nuovi programmi, ma anche per controllare che vengono utilizzati esclusivamente programmi originali. L'ingegnere o l'addetto identifica ogni personal computer workstation tramite informazioni quali l'ubicazione e il nome dell'utente autorizzato all'uso. Fornisce quindi il profilo software di ogni macchina che indica i programmi legittimamente installati sul disco fisso del computer e quali legittimamente utilizzati consentiti su dischetto. Utilizzando il registro per il software, conservare in un archivio sempre consultabile, i termini dell'accordo di licenza software, così come lettere e altri documenti attestanti la legalità dell'acquisto. È altrettanto utile restituire alle società fornitrici del programma le cassette per la registrazione dell'uso.

● Esaminare il software commercialmente in uso per accertare che tutti i programmi siano originali e acquistati legalmente e soddisfacentemente. Un registro del software lista i programmi per computer, da file batch dei sistemi operativi a sofisticati programmi di utilità, possono essere utilizzati per identificare i programmi contenuti sul disco fisso di un computer e i programmi. Esistono inoltre anche speciali programmi di revisione. Le opzioni sono tanto più efficaci quanto più sofisticate. Non a caso, infatti, nella azione legale condotta dai produttori di software, i giudici hanno consentito di effettuare ispezioni a sorpresa presso aziende sospettate di copiare i programmi senza autorizzazione. Dunque prepararsi a tale eventuale effettuando un'ispezione prima che qualcuno ponga gli esperti normali di buona significa essere a posto di "restare calmi" di tutti i software utilizzati.

● Se vengono individuate copie non autorizzate, prendere le opportune misure contro alla nomina e alla linea di condotta aziendale, per assicurare che la situazione venga corretta e non si ripeta. Distruggere le copie non autorizzate, avvertendo l'utente che l'utente non abbia installato copie originali di altri programmi, e richiama gli utenti di tutti i software presenti in azienda.

La guida per i dirigenti edita da BSA e Assoft.

168

MCmicrocomputer n. 134 - novembre 1993

Prima di tutto, scrivono le due associazioni, il management aziendale deve «accertarsi che il personale riceva e utilizzi software autorizzato e originale per svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente; verificare che siano effettivamente impiegati programmi originali e non copie non autorizzate». Questo comporta, evidentemente, che bisogna acquistare licenze d'uso in numero adeguato alle installazioni: «Ciò significa programmare adeguatamente gli investimenti, per rispondere alle esigenze soddisfacendole in modo tempestivo; impedire l'uso di copie non autorizzate. Ciò significa controllare che i programmi vengano utilizzati in modo corretto ed eseguire verifiche interne per scoprire copie non autorizzate».

In sostanza il responsabile del software dovrebbe prima di tutto valutare le esigenze aziendali, analizzando la necessità di ogni utente. Può trattarsi di volta in volta di pacchetti per l'automazione d'ufficio, di programmi CAD o DTP, di trattamento di testi o di comunicazione. Ogni posto di lavoro informatizzato deve impiegare solo software per il quale è stata acquisita la licenza, sia che si tratti stazioni client che lavorano con programmi residenti su server (e quindi di semplici licenze d'uso), sia nel caso di PC o workstation, per i quali la licenza comprende il diritto di installazione fisica di una copia del programma. Se non viene compiuta questa analisi preventiva, e quindi non vengono stanziate le somme necessarie all'acquisto delle licenze, la duplicazione abusiva è inevitabile.

Ma anche quando siano state compiute queste azioni preliminari e siano state acquisite tutte le licenze necessarie, copie illegali di programmi potrebbero essere installate per iniziativa dei singoli dipendenti (e qui scatterebbe la loro responsabilità civile e penale, ma l'organizzazione ne riceverebbe comunque un danno di immagine). Per scongiurare questa eventualità, oltre a controlli periodici da parte del responsabile del software, è necessaria un'azione di sensibilizzazione del personale che utilizza sistemi informativi. Questo è un punto di importanza vitale, e giustamente l'opuscolo di BSA e Assoft dedica ad esso diversi paragrafi.

### Un problema di «cultura»

«Sensibilizzare» significa attirare l'attenzione di qualcuno su qualche aspetto in precedenza trascurato. Questa è la sostanza del problema dell'utilizzo abusivo dei programmi: fino a poco tempo fa mancava nella maggior parte degli utenti di informatica la consapevolezza degli aspetti negativi dell'impiego di software di provenienza irregolare. Era, per dirla con un'espressione abusata, un problema di cultura. Ora questa cultura va cambiata, perché un utilizzo ma-

tuato dell'informatica non può essere fondato sul software «pirata», e non solo per il rischio di incorrere nei rigori della legge. L'impiego di programmi originali significa assistenza, aggiornamenti, protezione dai virus: tutti elementi indispensabili per sfruttare pienamente le potenzialità dei sistemi informativi.

Ma una cultura non si cambia con qualche circolare e qualche dichiarazione di principio. Le associazioni suggeriscono quindi una serie di misure (che, al limite, possono apparire «terroristiche»), che hanno lo scopo di creare un ambiente favorevole alla formazione di una consapevolezza generalizzata sugli aspetti negativi dell'uso di programmi senza licenza e sui vantaggi del softwa-

re di provenienza regolare.

Prima di tutto si suggerisce la creazione di un «registro del software». Questo dovrebbe contenere in primo luogo l'elenco delle licenze regolarmente acquistate e di tutte le macchine sulle quali è autorizzata l'installazione di ogni singolo programma. Si ottiene così un «profilo software» di ogni posto di lavoro, che serve sia a verificare la regolarità delle installazioni, sia ad identificare le necessità più immediate e a programmare gli aggiornamenti. Bisogna compiere ispezioni interne (anche per-

## Il decalogo delle associazioni

Nell'opuscolo citato nel corso di questo articolo «Guida per i dirigenti - La responsabilità nell'utilizzo del software» le associazioni dei produttori e distributori di programmi inseriscono anche un decalogo che si intitola «Misure suggerite per la verifica interna del grado di sensibilizzazione all'uso del software».

Lo riportiamo per intero, perché contiene alcune indicazioni interessanti non solo per la verifica sull'uso, ma anche per la gestione dei programmi. L'opuscolo, insieme ad altri documenti, può essere richiesto alla **BSA - Business Software Alliance - Via Archimede 10, 20129 Milano, tel. (02) 55010413**, o alla **Assoft - Via Benvenuto Cellini 1, 20129 Milano, tel. (02) 55183116**.

### Misure suggerite per la verifica interna del grado di sensibilizzazione all'uso del software

1) Riunire e controllare tutte le registrazioni di acquisto.

2) Riunire e controllare tutti gli accordi di licenza d'uso.

3) Fissare una data per la revisione. La sera e i fine settimana creano minori fastidi.

4) Decidere se i dipendenti devono essere avvertiti in anticipo:

■ in questo caso, inviare loro un memorandum esplicativo;

■ in caso contrario, rispettare eventuali proprietà del dipendente. Può capitare che un programma non appartenga all'azienda, ma sia invece di legittima proprietà del dipendente.

Non cancellare alcun programma senza prima consultare il dipendente sul cui PC è stato trovato il programma.

5) Chi dovrebbe prendere parte alla revisione?

Suggerimenti:

Responsabile EDP

Top management/Responsabile legale

Capi Dipartimento

Consulente/Audio esterno.

6) Procedure di ricerca:

a) localizzare tutti i personal computer (andrebbero inclusi anche i portatili). Se gli uffici occupano una vasta area, indicare le ubicazioni dei PC su piante topografiche del piano. Annotare se un PC non è accessibile, e verificarne il disco fisso in un secondo tempo;

b) stampare un elenco delle directory per ogni disco fisso:

■ potrebbe essere necessario effettuare

la ricerca in diverse unità disco, ad esempio C, D, E e F, e nelle sottodirectory di ciascuna unità disco,

■ se si è nella directory di un sistema Macintosh, questo può significare aprire folder all'interno di altri per trovare tutte le applicazioni,

■ i programmi in generale saranno identificati tramite abbreviazioni, come WP per WordPerfect, 123 per Lotus 1-2-3, WS per WordStar, ecc;

c) se il software non è memorizzato su disco fisso, fare l'inventario dei dischetti e della documentazione disponibili.

7) Confrontare il software trovato sul disco fisso con le registrazioni di acquisto. In alternativa, localizzare i dischi autorizzati e/o la documentazione per ogni programma elencato su disco fisso.

8) Se l'azienda dispone di una rete LAN, determinare se e come il software può essere trasferito su disco fisso.

9) Verificare le strategie aziendali riguardo l'uso di software della società su home computer.

10) Non distruggere software per il quale non vi sono registrazioni o dischi, senza prima consultare il dipendente che sta usando il programma. Questi potrebbe infatti usare sul computer dell'ufficio programmi acquistati personalmente.

Si dovrebbe richiedere al dipendente di dimostrare la legittima provenienza di tale software.

I programmi duplicati senza autorizzazione dovrebbero essere distrutti in ogni caso.

ché sono sempre possibili ispezioni... esterne) e distruggere eventuali copie non autorizzate. Opportunamente l'opuscolo suggerisce di verificare, prima della cancellazione, che non si tratti di copie regolari di proprietà dell'utente; in questo caso bisogna richiamare l'attenzione del medesimo sull'opportunità di un uso più corretto del sistema dell'azienda.

Altre misure suggerite dalle associazioni possono far sorridere chi conosca l'atmosfera (ancora una volta: la «cultura») che regna in moltissimi ambienti di lavoro in Italia. Far sottoscrivere un Co-

dice Etico del Software o distribuire Solenni Dichiarazioni di Principio, può andar bene in America o in Giappone, dove la mentalità aziendale è molto diversa dalla nostra. Qui, nella migliore delle ipotesi, questi editti lasciano il tempo che trovano; nella peggiore possono suscitare qualche sberleffo.

Più efficace può essere la misura di apporre su ogni macchina una targhetta che richiami (più che le disposizioni aziendali, come suggeriscono le associazioni), i rischi legali connessi all'utilizzo abusivo dei programmi: diventerebbe una specie di «tormentone», che alla lunga contribuirebbe a cambiare, almeno in parte, cattive abitudini ormai consolidate.

Ma tutto questo si basa sull'assunto che la dirigenza sia in buona fede e che

la «cultura» del software sia un suo patrimonio acquisito. Secondo le più recenti indicazioni, sembra invece che questa condizione non sia ancora universalmente diffusa. Vuol dire che le forze dell'ordine e la magistratura avranno il loro da fare, nel prossimo futuro.

### E l'Autorità?

Non si può parlare di software nelle pubbliche amministrazioni senza richiamare il fatto che, dall'inizio di quest'anno, esiste un'Autorità per l'informatica nella PA. In un convegno, svoltosi ai primi di ottobre a conclusione dello SMAU, il presidente Rey ha tenuto una relazione su quanto ha fatto fino ad ora l'Autorità e su quanto progetta di fare in

## L'opinione di Frosini sul DL 518

Il numero 2/93 della rivista *Informatica ed enti locali* pubblica un intervento di Vittorio Frosini a commento del Decreto Legislativo 518/92, sulla protezione dei diritti degli autori del software. Si tratta di un contributo importante, perché proviene da uno dei massimi esperti di informatica giuridica. Il professor Frosini, che abbiamo già incontrato sulle pagine di *MCmicrocomputer* (in *Cittadini & Computer*, sul n. 115) è stato infatti uno dei primi giuristi che, fin dagli anni '60, si sono occupati dei rapporti tra il mondo dei computer e quello del diritto.

Nel suo scritto Frosini parte dalla Direttiva della Comunità Europea, che è alla base del DL 518, che all'art. 1 afferma: «Gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche». Osserva Frosini: *In tal modo vengono equiparati un programma informatico e un romanzo, prodotti di diversissima formazione, composizione e destinazione: il che è un vero paradosso per la dottrina giuridica come per lo stesso senso comune... In conformità a quanto previsto negli articoli citati dalla direttiva, il decreto legislativo italiano si presenta come una serie di aggiunte agli articoli contenuti nella legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941... La vecchia legge di cinquant'anni fa, concepita in un tempo che era alla soglia dell'età tecnologica, viene così infarcita di nuove disposizioni, che hanno un contenuto e un linguaggio di un lessico in stridente contrasto con quelli degli articoli precedenti... Sarebbe stato preferibile aggiungere un nuovo titolo organico a quelli che compongono la legge: titolo specificamente dedicato alla tutela dei programmi informatici, invece che ricorrere a questa opera di rappesamento, topa per topa, degli articoli della vecchia legge. Secondo un'inventata consuetudine conservatrice, si è fatto ricorso al così detto «metodo evolutivo» di adattamento della vecchia legge alle nuove esigenze.*



Vittorio Frosini.

Come inizio non c'è male. E scendendo nei dettagli dell'articolo, l'autore commenta la previsione della durata della protezione per cinquant'anni dopo la morte dell'autore: *Questo articolo corrisponde all'art. 8 della direttiva europea, che stabilisce la stessa durata della tutela giuridica, con palese assurdità, trattandosi di un prodotto tipico della civiltà tecnologica, in cui il ritmo di obsolescenza, di innovazione e trasformazione dei prodotti industriali è divenuto sempre più rapido. Si dovette attendere mezzo secolo dopo la morte di Luigi Pirandello per poter liberamente rappresentare i suoi lavori teatrali e ripubblicare i suoi racconti; ma il suo romanzo fu Mattia Pascal del 1904 è ancora in testa alle vendite dei libri; ci si chiede come sarà possibile fra novanta anni ripescare l'autore di un programma informatico e a che cosa esso potrà ancora servire.*

Interi articoli della legge vacillano sotto i colpi inferti dall'insigne studioso: *L'art. 64 della legge 633/1941 sul diritto d'autore riguarda «la concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, ecc.».* A questo articolo vanno ad aggiungersi, con mani-

*festa incongruenza, gli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater... divisi in paragrafi numerati con cifre, a loro volta suddivisi in commi distinti con lettere, in corrispondenza agli articoli 4, 5, 6 e 7 della direttiva europea; costruita con scarsa considerazione della tecnica legislativa avanzata, che raccomanda chiarezza di trattazione, puntualizzazione degli argomenti trattati, procedimento parattico di successione delle norme invece del procedimento sintattico (adoperato nel caso in ispecie) con inclusioni e sottoposizione di norme l'una nell'altra.*

Non basta. Secondo la direttiva comunitaria e le norme italiane, «la prima vendita di una copia del programma nella Comunità europea esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità...». Per Frosini *Questa disposizione è formulata in modo poco chiaro... inoltre la limitazione dell'esercizio del diritto nell'ambito della Comunità europea non appare coerente con l'universalità riconosciuta alla tutela del diritto d'autore anche al di fuori della Comunità europea, per esempio in Svizzera, sede della nascita della convenzione internazionale sul diritto d'autore di Berna.*

Infine il giurista commenta le sanzioni penali: *Si tratta di pene assai severe in relazione al tipo di reato commesso: esse sono superiori a quelle previste per la frode nell'esercizio del commercio... e per la vendita di sostanze alimentari non genuine... E quanto alla detenzione dei mezzi indicati, essa è punita più gravemente di quella riferita alle chiavi alterate e ai grimaldelli... è quasi come quella di materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili... L'obiezione più seria a queste misure è però quella della loro scarsa applicabilità pratica e pertanto della relativa efficacia deterrente... Sarebbe stato opportuno fare ricorso a misure amministrative intese a colpire direttamente gli interessi commerciali dei contravventori alla legge per assicurare una pronta repressione dei reati.*



## Un comitato a Palazzo Chigi

Il Governo non è insensibile ai problemi della pirateria. Nei mesi scorsi è stato insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un «Comitato permanente per il coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici».

Tutto questo, secondo un comunicato, «per coordinare più efficacemente la lotta contro la pirateria nel settore degli audiovisivi, che ha assunto negli ultimi anni, sia in Italia che all'estero, dimensioni preoccupanti e incompatibili con l'andamento di un fondamentale comparto economico come quello degli audiovisivi e del software».

Chi avesse notizie sull'attività di questo comitato, è cortesemente pregato di comunicarle...

futuro (ne parliamo diffusamente in *Cittadini & Computer*, qualche pagina più avanti). Ma durante tutti l'incontro non una parola è stata spesa sui problemi del software. Si è parlato di hardware, di reti, di investimenti, di formazione. Sulla situazione dei programmi, buio totale.

È vero che il DL 39/93, che istituisce l'Autorità, non parla esplicitamente di software. Ma non c'è dubbio che quando si dice che «le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati... e conservano la titolarità dei programmi applicativi» (art. 2), si parla anche dell'acquisizione dei programmi stessi; e l'articolo 7, quando detta i compiti dell'Autorità, afferma che essa deve «esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi». Se è vero che il razionale impiego dei sistemi informativi passa anche per il corretto utilizzo del software, il professor Rey dovrebbe iscriverne nella sua agenda anche un impegno per questo problema. MAG



## TOSCANA

- MONTEVARCHI (AREZZO) - Viale Diaz  
Tel. 055/9102735
- FIRENZE - Via Sette Santi, 7/9  
Tel. 055/583342
- LIVORNO - Via Sproni, 14  
Tel. 0586/210004

## STAKAR POINTS



**COMPUTER ORIGINALE STAKAR**  
 MB 80486DX-33 MHz VESA LOCAL BUS  
 CACHE 128 KB (EXP 256)  
 ZOCCHIO PER PENTIUM OVERDRIVE  
 MEMORIA DRAM DI 4 MEGABYTE (EXP 32)  
 HARD DISK DA 170 MEGABYTE CON CACHE  
 SCHEDA VIDEO SVGA CON 1 MB DRAM, 16 MILIONI DI COLORI

**PROGRAMMI OMAGGIO  
 CON DISCHI E MANUALI**

- MS DOS
- WINDOWS
- LOTUS 1-2-3
- AMI PRO
- TRIFORCE GRAPHICS
- Systema Operativo
- Ambiente di Lavoro a Finestre
- Calcoli, Foglio Elettronico
- Testi, Video Scrittura
- Grafica, Presentazioni
- Comunicazione, Posta Elettronica

**COMPUTER L. 2.211.000  
 MONITOR 14" L. 445.000**

# CD-ROM DRIVE HITACHI TECNOLOGIA DA PRIMATO.

Sempre più affidabili, veloci e compatibili.

I più diffusi tra i Professionisti italiani. Preferiti dai più importanti Editori specializzati.

Distribuiti dai Rivenditori più qualificati. Scelti dai maggiori Integratori di sistemi.

Sono i PROFESSIONAL CD-ROM DRIVE HITACHI, oggi con prestazioni record.

La nuova generazione di drive a doppia velocità (versione esterna: CDR 1900 - versione interna: CDR 6700), con tempo di accesso di soli 260 millisecondi, rappresenta infatti

la soluzione più avanzata per consultare, in modo rapidissimo, le più complesse banche dati multimediali.

Anche questi nuovi drive con interfaccia Hitachi, come il notissimo CDR 1700,

sono protetti contro la polvere e possono essere collegati tra di loro in daisy-chain.

Compatibili con personal computer dotati di bus ISA™, EISA™ e Microchannel™,

supportano tra l'altro Windows™, MPC™, Kodak Photo CD™ in multiseSSIONE e CD-ROM XA™.

Sono i PROFESSIONAL CD-ROM DRIVE HITACHI.

Tecnologia da primato.

## CDR 1900/6700 double speed

- Tempo d'accesso: 260 ms
- Velocità di trasferimento: 307,2 kb/sec
- Doppia velocità, con selezione automatica
- Buffer: 128 kb
- Compatibilità MPC, Photo CD, XA
- Completa protezione contro la polvere
- Sistema automatico per la pulizia della lente (ALC)
- Triplo dispositivo di espulsione del caddy
- Collegabili in daisy-chain (sino a 8 unità)
- M.T.B.F. CDR 6700: 50.000 ore
- M.T.B.F. CDR 1900: 30.000 ore

Studio Bertoni



NEW  
MEDIA

# HITACHI

Hitachi Sales Italiana S.p.A.

Via A. Kuliscioff, 22 - 20150 Milano - Tel. 02/76001